



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 del 15/05/2020	OGGETTO: Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori anno 2020
-------------------------	--

L'anno duemila venti, il giorno quindici del mese di maggio, alle ore 19,45 e seguenti, in Santo Stefano Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari "F. Maniscalco" di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n° 3.637 del 7 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 70 dello Statuto comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

N. ORD.	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	Greco Lucchina	Enzo Pietro	presente	
2	Giambartino	Teresa Antonella	presente	
3	Ferraro	Giovanna	presente	
4	Messina	Massimo Calogero	presente	
5	Traina Tito	Calogero	presente	
6	Di Maggio	Rosangela	presente	
7	Infantone	Giovanna	presente	
8	Favata	Milena	presente	
9	Presti	Salvatore	presente	
10	Ferlita	Calogero		assente
11	Reina	Clotilde Maria		assente
12	Pizzo	Gianluca	presente	
Consiglieri assegnati: 12		Consiglieri in carica: 12	Totale presenti: 10	Totale assenti: 2

La seduta si svolge a porte chiuse e in diretta streaming, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti per contenere e contrastare la diffusione del contagio da COVID – 19, tra le quali si richiama l'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto – legge 25 marzo 2020, n. 19, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, l'ing. **Enzo Pietro Greco Lucchina**.

suo progetto per la sistemazione e regimazione delle acque del vallone Fontana Secca e del vallone Mannirazza a difesa del centro abitato. Spiega che il progetto non è stato inserito come moltissimi altri per i motivi precedentemente espressi e perché, contrariamente a quanto sostiene l'interessato nella sua osservazione, non ha i requisiti tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa vigente alla data odierna.

Rileva che alla proposta di deliberazione oggi illustrata sono allegare le schede previste dal regolamento, soffermandosi a notare che, oltre al quadro delle risorse necessarie e all'elenco di tutte le opere previste, è stata inserita un'altra scheda per opere che devono essere completate, come per esempio quella riguardante il completamento e l'adeguamento del depuratore comunale che è inserito in un'apposita scheda che è l'elenco delle opere incompiute. Osserva che molti progetti hanno delle richieste di finanziamento e che, verosimilmente, andranno a buon fine. Afferma che il piano triennale odierno non contempla opere che, seppur utili, non potevano essere realizzabili con le risorse o non avevano un giusto riferimento a risorse che potevano essere ottenute tramite linee di finanziamento conosciute.

Prosegue la propria illustrazione indicando il piano annuale che si riferisce alle opere che potranno essere realizzate all'interno della prima annualità del piano triennale.

Conclude precisando che tutti i riferimenti normativi sono contemplati nella proposta di deliberazione redatta dall'Arch. Angelo Lupo, Responsabile dell'Area tecnica, e dà lettura della parte finale della proposta nella quale viene richiesto di - prendere atto delle premesse e della conclusione della fase di predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell'elenco annuale 2020; - approvare il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l'elenco annuale 2020, ai sensi delle norme richiamate in premessa.

Chiede e ottiene di parlare il **Capo Gruppo di maggioranza "Avanti con progetto Comune", Traina Tito Calogero**, il quale annuncia il voto favorevole del proprio gruppo consiliare, rivolgendo un plauso all'Assessore Schillaci e all'Arch. Angelo Lupo, Responsabile dell'Area tecnica del Comune, per il lavoro fatto, ritenendo che nella corposa lista di n. 70 progetti di cui ha fatto cenno l'Ass. Schillaci, probabilmente, c'erano progetti che non sarebbero stati mai realizzati. Condivide la scelta di ridurre il numero dei progetti.

Chiede e ottiene di parlare il **Capo Gruppo di minoranza "La via delle rondini", Salvatore Presti** il quale, rivolgendosi all'Ass. Schillaci, desidera conoscere i presupposti richiesti per l'inserimento nel programma delle opere pubbliche e indica, per esempio, lo studio di fattibilità, cercando di capire come l'Amministrazione comunale, tenendo conto della normativa vigente, possa decidere di inserire un'opera anziché un'altra nell'elenco triennale delle opere pubbliche.

L'Ass. Schillaci risponde che ci sono livelli di progettazione che bisogna rispettare: mentre, precedentemente, per inserire un progetto nel piano triennale bisognava avere un progetto preliminare, oggi viene richiesto uno studio di fattibilità tecnica ed economica, sempre trattandosi di progetti il cui importo di lavori è superiore a € 100.000,00.

Il **Consigliere Presti** riprende la parola e, riallacciandosi a quanto prima illustrato dall'Ass. Schillaci con riferimento alla coerenza tra programmazione e programma triennale delle opere pubbliche, fa notare che le 20 opere oggi prese in considerazione sembrano poche, seppur logicamente correlate con il predetto concetto di coerenza tra strumenti di programmazione. Richiama il programma elettorale presentato dal Sindaco e fa notare che in quel documento presentato agli elettori nel corso delle ultime elezioni comunali erano previsti vari interventi (cita, ad esempio, sul macello comunale, riqualificazione urbana del centro storico) di cui oggi non c'è traccia e chiede di conoscere i motivi per i quali non sono inseriti nel programma triennale oggi in discussione.

L'**Assessore Ignazio Schillaci** spiega che non sono stati inseriti perché quando si parla di programmazione a questo livello è chiaro che si fa riferimento alle programmazioni che via via negli anni vengono messe in atto come programmi operativi. Fa notare che più che fare riferimento al programma elettorale —che viene sviluppato in più anni, in tutto il periodo del mandato amministrativo, bisogna fare riferimento a quelle programmazioni operative che sicuramente vanno individuate nel D.U.P. (documento unico di programmazione) che, chiaramente, deve avere un riscontro di natura finanziaria. Continua affermando che il programma triennale fino al 2022 è suscettibile di aggiornamenti. Afferma che il regolamento ministeriale prima richiamato dice chiaramente che la logica sottesa alla redazione del programma delle opere pubbliche è netta: il programma opere pubbliche deve essere visto in coerenza con un altro strumento di programmazione che il Consiglio comunale stasera è chiamato ad approvare e cioè il programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Commenta, infatti, che in questa seconda proposta di deliberazione e nella programmazione ivi contenuta sono contemplate progettazioni di opere che nel programma triennale di opere pubbliche qui esaminato non sono citate, atteso che nella realizzazione di un'opera pubblica ci sono vari step, tra cui la fase progettuale vera e propria. Anticipa, infatti, che nel programma biennale di acquisti di beni e servizi ci saranno riferimenti all'Eremo della Quisquina, al consolidamento di zone del centro urbano — che oggi qui non sono chiaramente espressi. Dichiarà, pertanto, che la completezza del programma elettorale può essere trovata, può essere ricostruita mettendo insieme tutti gli strumenti di programmazione, non ultimo il programma biennale di acquisti di beni e servizi.

Il **Consigliere Presti** prende atto della spiegazione fornita dall'Ass. Schillaci e, atteso che sono sopraggiunte le limitazioni normative con refluenze tecniche e finanziarie, riconduce alla scelta politica l'inserimento di un intervento anziché di un altro negli strumenti di programmazione.

Su invito del Presidente del Consiglio comunale interviene l'**Arch. Angelo Lupo, Responsabile dell'Area tecnica**, il quale offre al Consiglio comunale una considerazione di natura tecnica: nella scrematura del programma triennale delle opere pubbliche si è tenuto conto principalmente della fattibilità dei progetti inseriti. Spiega che tutti i progetti che non potevano avere un prosieguo nell'iter di finanziamento di un'opera sono stati chiaramente tolti. Riprende quanto illustrato dall'Ass. Schillaci in ordine ai nuovi livelli di progettazione, spiegando che prima erano previsti quattro livelli tra cui il livello dello studio di

IL SEGRETARIO
FRANCESCO
[Signature]

fattibilità, - che, di fatto, era un'individuazione dell'opera su una planimetria a 10.000, e una relazione che era una stima sommaria dei costi. Invita a prendere atto che oggi questo livello non c'è più perché oggi sono previsti: - il progetto di fattibilità tecnica ed economica, - il progetto definitivo, - il progetto esecutivo.

Illustra, quindi, i tre livelli qui cennati.

Spiega che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, di fatto, ingloba lo studio di fattibilità e il progetto preliminare precedente, facendo notare che predisporre un progetto di fattibilità tecnica ed economica è abbastanza faticoso per l'Ufficio che lo predispose.

Prosegue il proprio intervento e, richiamandosi al c.d. parco progetti che, nei tempi passati tutti i Comuni dovevano avere per essere pronti e disponibili in funzione di eventuali bandi di finanziamento diramati dai vari Assessorati regionali, fa notare che oggi è una cosa inattuabile perché, per quanto un Comune possa avere un vasto parco progetti, ritiene che non ci sarà mai un progetto che sarà idoneo per partecipare a un bando, risultando sempre necessaria una qualche modifica.

Su apposita richiesta di chiarimenti del Consigliere Presti tendente a capire la tempistica e cosa succede al verificarsi di tale necessità, l'Arch. Lupo spiega quali sono le azioni da porre in essere per potere partecipare al bando di finanziamento: verificato che l'opera di cui si vorrà ottenere il finanziamento per il quale è stato pubblicato il bando rientra tra le opere politicamente apprezzate, l'Amministrazione comunale dà mandato all'Ufficio di predisporre uno studio di fattibilità tecnica ed economica con il successivo inserimento nel programma delle opere pubbliche a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale, con una tempistica molto veloce, sicuramente compatibile con i termini dell'eventuale bando.

Commenta che, quindi, non è necessario avere un folto parco progetti ma semmai essere pronti e scattanti nel momento in cui si presenta una possibilità.

Chiede e ottiene di parlare il Consigliere comunale Gianluca Pizzo il quale, dopo avere espresso apprezzamento all'Arch. Lupo e all'Ass. Schillaci riguardo al programma triennale delle opere pubbliche, apprezza e definisce realistiche le motivazioni offerte a sostegno della proposta di deliberazione. Chiede che vengano fornite informazioni più dettagliate con riguardo alle osservazioni presentate dall'Ing. Chillura per il mancato inserimento del proprio progetto nel programma delle opere pubbliche (progetto per la sistemazione e regimazione delle acque del vallone Fontana Secca e del vallone Mannirazza a difesa del centro abitato), atteso che il predetto professionista ha fatto pervenire una relazione dettagliata e ampia mentre ritiene che la risposta fornita sia poco argomentata e insoddisfacente, ripotando soltanto la frase di cui dà lettura *"contrariamente a quanto sostiene l'interessato, non ha i requisiti tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa alla data odierna vigente"*.

Per fornire soddisfazione alla sollecitazione proveniente dal Consigliere Pizzo, interviene l'Ass. Ignazio Schillaci il quale fa presente che questa, per chi si trova ad approvare la programmazione triennale, è una novità perché queste osservazioni sono state portate per la prima volta, la questione sollevata con le osservazioni viene portata per la prima volta in Consiglio comunale, mentre per gli Amministratori è una questione già datata, in quanto la situazione portata avanti dall'ing. Chillura è già nota. Afferma che è

l'ultimo atto di un problema che è stato sollevato da almeno 2 anni e che tutto è partito dagli eventi alluvionali del novembre 2018 che hanno interessato il centro abitato di Santo Stefano Quisquina a valle della strada statale 118, nella zona del macello. Ricorda che il progetto in questione riguarda il vallone Mannirazza e il vallone Fontana Secca. Riferisce che in quell'occasione il Professionista ha fatto un esposto a Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento il quale ha disposto di fornirGli notizie su quanto evidenziato nell'esposto dell'Ing. Chillura. Riferisce che il Professionista aveva rappresentato le proprie preoccupazioni su quanto avvenuto con gli eventi alluvionali e avvertiva la necessità di intervenire con urgenza per mettere in sicurezza l'abitato messo a rischio dall'esonazione del vallone Mannirazza, accusando l'Amministrazione di indifferenza e di tergiversare, di cercare alibi su quel problema per non realizzare le opere a salvaguardia dell'area in questione. Riferisce, inoltre, che il Professionista metteva al corrente Sua Eccellenza il Prefetto dell'esistenza di un progetto da Egli redatto che, con semplici passaggi, poteva essere reso esecutivo e cantierabile in tempi brevi, perché completo di tutti i visti e nulla osta necessari. Precisa che il progetto menzionato nell'esposto è quello che riguarda la sistemazione e regimazione delle acque del vallone Fontana Secca e del vallone Mannirazza a difesa del centro abitato, di cui si lamenta il mancato inserimento nell'odierno programma triennale delle opere pubbliche.

L'Ass. Schillaci, per chiarezza, ritiene di riassumere alcuni passaggi, chiedendosi di quale progetto stiamo oggi parlando. Riferisce che trattasi di un progetto che risale a un incarico vecchissimo, di circa 31 anni fa, un progetto del 1989, incarico dato all'epoca all'ing. Chillura e a un altro Professionista, Arch. Bongiorno. Riferisce che una prima redazione del progetto era stata consegnata al Comune nel 1991, progetto successivamente trasmesso all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento per le necessarie autorizzazioni ma che era stato restituito senza le previste autorizzazioni, con la richiesta di rielaborazione assieme, tra l'altro, a un altro progetto sempre trasmesso dal Comune, in quell'occasione, redatto da un altro Progettista riguardante la realizzazione di un canale di gronda e relative opere a difesa del centro abitato. Prosegue l'intervento riferendo che in quella nota di risposta il Genio Civile evidenziava una sovrapposizione degli interventi previsti nei 2 progetti nel tratto vallivo Fontana Secca: i 2 progetti si sovrapponevano nel tratto a valle. Osserva che, alla luce di quanto riferito, i 2 progetti non erano approvabili. Riferisce che i 2 progetti aggiornati venivano successivamente ripresentati al Genio Civile nel 1992 ma che, ancora una volta, nel marzo 1992 venivano restituiti senza approvazione in quanto le criticità precedentemente evidenziate non erano state risolte in entrambi i progetti. Riferisce, ancora, che dopo un lungo intervallo di circa 8 anni, il progetto aggiornato veniva ripresentato al Comune e da questo trasmesso al Genio Civile nel 2000 che lo restituisce con una nota del 4 aprile, senza visto in quanto non meritevole di approvazione perché progetto sfornito di documentazione tecnica e altro. Osserva che, pertanto, il progetto è stato ritenuto non approvabile. Riferisce ancora che, nel frattempo, altri pareri sono stati acquisiti su questo progetto (parere igienico - sanitario, la conformità urbanistica da UTC) mentre, però, il parere del Genio Civile non c'era ancora. Precisa che, dagli atti in possesso dell'Ufficio tecnico comunale, non risultano acquisiti altri pareri necessari per considerare il progetto in questione di livello esecutivo. Continua la propria illustrazione e riferisce che nel 2004 lo stesso Progettista addebitava a inadempienze del Comune la mancata approvazione in linea tecnica del progetto da parte del Genio Civile, ammettendo personalmente che il

proprio progetto non aveva tutti i visti – pareri e visti necessari che ancora oggi non risultano requisiti nella completezza. Riprende, sintetizzando, la propria illustrazione e richiama la mancanza di tutti i pareri, la conflittualità tra diversi progetti insistenti sulla stessa area sottolineando che nel 2004 non erano state risolte.

Aggiunge che nel 2004, durante l'Amministrazione guidata dall'Ing. Leto Barone si è aggiunto un terzo progetto, redatto dall'Ufficio tecnico comunale, dall'Arch. Galluzzo, sempre sullo stesso tratto vallivo Mannirazza e Fontana Secca.

Riassume, pertanto, dicendo che:

- da un lato avevamo quest'area attraversata dal vallone Mannirazza e Fontana Secca, che era stata nel frattempo urbanizzata – con il conseguente aumento della pericolosità della zona, atteso che il rischio aumenta in riferimento agli abitanti che si trovano in situazione di pericolo - tant'è che nel 2011 la zona è stata considerata nel P.A.I. (Piano assetto Idrogeologico) come zona a rischio R 4;
- dall'altro c'era questo profluvio di progetti che si sommarono con le criticità che sono state fin qui messe in evidenza, che diventavano un ostacolo per l'effettiva soluzione del problema, in relazione a possibili decisioni da assumere per raggiungere il risultato della realizzazione.

Ricorda che nel 2013 la prima Amministrazione guidata dal Sindaco Cacciatore si è trovata di fronte alla sopra descritta situazione.

Per completezza evidenzia che secondo l'attuale quadro normativo e il codice dei contratti il progetto dell'ing. Chillura e il progetto di altro Professionista sul canale di gronda non sono approvabili sia tecnicamente che amministrativamente – come è detto nella proposta di deliberazione, anche in relazione alle procedure seguite per l'attribuzione degli incarichi, a meno che il Comune non intenda finanziare con fondi propri per il pagamento delle parcelle, perché gli incarichi conferiti nel 1989 con quelle procedure non sono oggi riconosciuti nelle linee di finanziamento che solitamente passano attraverso finanziamenti europei.

Afferma che, per affrontare definitivamente il problema, l'Amministrazione comunale ha dato indicazioni all'Ufficio tecnico, nel 2015 – 2016, affinché si ripartisse da una base solida, unificando le indicazioni progettuali inerenti la regimazione delle acque del vallone Mannirazza e Fontana Secca da un lato e del canale di gronda dall'altro, eliminando le sovrapposizioni già evidenziate dall'Ufficio del Genio Civile che erano risultate ostative per l'approvazione.

Rappresenta che l'Ufficio tecnico comunale ha redatto uno studio di fattibilità dell'intera opera che è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del 2016 – 2018, anche se tale inserimento è stato fatto pur in compresenza degli altri 2 progetti. Rappresenta che il predetto studio predisposto dall'UTC è stato regolarmente caricato nella piattaforma ReNDIS (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo) con la richiesta di finanziamento per € 1.500.000,00 necessario per la realizzazione delle opere. Completa la propria relazione riferendo che proprio qualche mese fa tale studio di fattibilità predisposto dall'UTC è stato esitato favorevolmente in IV Commissione (Ambiente, territorio e mobilità) presso l'ARS (Assemblea Regionale Siciliana).

Il Consigliere Pizzo interviene per rilevare che se è vero che i progetti ci sono stati, si sono accavallati, purtroppo, le zone interessate sono state colpite ugualmente da eventi alluvionali, auspicando che in futuro non si debba assistere a ulteriori episodi dannosi.

Il Presidente del Consiglio comunale prende la parola e, a seguito della richiesta di chiarimenti formulata dal Consigliere Pizzo, ritiene di dovere esporre le proprie considerazioni. Si ricollega a quanto esposto nelle osservazioni dell'Ing. Chillura, con particolare riguardo alla zona a rischio. Ritiene di affermare che togliere il progetto dalla programmazione non significa necessariamente mantenere il rischio per la zona interessata, specialmente per la situazione di preoccupazione che il diverso giudizio su tale scelta potrebbe stimolare negli abitanti della zona. Afferma che questo ragionamento non risulta assolutamente corretto, aggiungendo che dal punto di vista del rischio, come già illustrato dall'Ass. Schillaci, il progetto dell'ing. Chillura non è un progetto utile. Richiama le affermazioni contenute nella relazione dell'Arch. Lupo secondo le quali quel progetto non ha i requisiti – affermazioni che vanno in contrasto con quanto dall'altra parte asserisce il Professionista, che quel progetto definisce progetto definitivo – cosa non vera. Invita a consultare l'articolo 24 del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, come pure dei successivi articoli 25 e 26 dello stesso d.P.R. 207/2010, per notare benissimo che il progetto in questione non ha le caratteristiche di un progetto definitivo. Il progetto stesso è inoltre privo di approvazione – come già evidenziato dall'Ass. Schillaci. Osserva che se è vero che il progetto in discussione ha alcuni pareri (igienico – sanitario, regolarità urbanistica) non ha, però, la cosa fondamentale che è costituita dall'approvazione in linea tecnica. Ripete che non è un progetto approvato e spiega che non è approvabile perché difforme dall'articolo 24 del d. P.R. n. 207/2010, che elenca i documenti componenti il progetto definitivo, ricordando che i successivi articoli dello stesso d.P.R. n. 207/2010 prescrivono i contenuti che devono possedere i vari elaborati che compongono il progetto definitivo. Prosegue evidenziando che non è un progetto approvato e che non è corredato di nulla osta idraulico, concludendo che non è un progetto inseribile nel programma triennale delle opere pubbliche né finanziabile. Torna ad affrontare l'aspetto del rischio e evidenzia che il progetto non è corredato di relazione idrologica, evidenziando che la relazione idrologica in un progetto di sistemazione idraulica è fondamentale e non può consistere, come nel caso del progetto in argomento, in una paginetta inserita peraltro all'interno dello studio geologico: è la base di tutta la progettazione e del dimensionamento delle opere idrauliche, che deve essere redatta, come specifica il Regolamento, tenendo conto dei dati pluviometrici ufficiali disponibili. Evidenzia che di tutto questo nel progetto non se ne parla.

Continua il proprio intervento rilevando che in uno dei progetti redatti dall'ing. Chillura che riguardano la zona interessata dagli eventi alluvionali è considerato un tempo di ritorno di 50 anni. Per i non addetti ai lavori spiega che, come previsto nel Piano per l'assetto idrogeologico della Sicilia (PAI), il tempo di ritorno da considerare nella progettazione al fine di ridurre la pericolosità idraulica della zona da alta (P3), a cui nel caso di specie è associato un rischio idraulico elevato (R 4), a bassa (P1) è di 300 anni. L'aver considerato, ai fini del dimensionamento delle opere idrauliche, un tempo di ritorno di 50 anni mantiene, secondo le

indicazioni del PAI, le aree interessate ad alta probabilità di inondazione e quindi a rischio elevato (R4). Conclude evidenziando che, pertanto, portare avanti quel progetto non avrebbe risolto il problema della riduzione del rischio nell'area urbanizzata. Di contro, il progetto preliminare incluso nel Programma Triennale delle OO.PP., predisposto oggi dall'Ufficio Tecnico Comunale, è stato inserito nella piattaforma ReNDIS con allegata una scheda specifica, nella quale viene illustrato che con il progetto stesso si intende promuovere l'obiettivo di ridurre la pericolosità da P3 a P1 (bassa pericolosità), con la conseguente riduzione del rischio.

Sottolinea il tenore delle proprie affermazioni perché vuole fare emergere che non risulta a verità che l'Amministrazione comunale voglia mantenere il rischio elevato per la zona interessata ma che anzi l'obiettivo che si vuole raggiungere è l'opposto: la riduzione del rischio. Precisa che togliendo il progetto dell'ing. Chillura dalla programmazione delle opere pubbliche e promuovendo il progetto redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale si vuole ridurre lo stato di pericolosità dell'area interessata e chiedere successivamente all'Autorità di bacino la riduzione nel PAI del livello di rischio assegnato alla stessa. Spiega che il nuovo progetto che si vuole realizzare contemplerà un tempo di ritorno di 300 anni e, pertanto, tutte le sezioni idrauliche del corso d'acqua saranno adeguatamente dimensionate al fine di evitare il rischio di esondazioni in quella zona.

Rimarca che quella appena precisata è la volontà programmatica proposta dall'Amministrazione attiva al Consiglio Comunale per l'eventuale approvazione.

Prosegue il proprio intervento richiamando il concetto di congruità della programmazione. Ricorda che nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune è presente da tanto tempo la realizzazione di un canale di gronda a salvaguardia del centro abitato, che recapitava nel vallone stesso. Era stata anche inserita la sistemazione idraulica del Vallone Mannerazza, il cui progetto, successivamente redatto dall'ing. Chillura, non tiene conto dell'apporto idrico del canale di gronda, con la conseguenza che le sezioni idrauliche previste in progetto risultano sottodimensionate. Evidenzia che l'esistenza nella programmazione del canale di gronda avrebbe richiesto di considerare l'apporto idrico di tale opera nel corpo ricettore e quindi nel progetto di regimentazione delle acque affluenti nel vallone in argomento. Apprezza la razionalità che ha suggerito di rivedere nel suo complesso la progettazione della regimentazione delle acque sull'intera zona, considerato che tutte le acque confluiranno in definitiva verso il ponte lungo la S.S. 118 e quindi nel canale a valle dello stesso.

Il Consigliere Pizzo chiede che vengano forniti chiarimenti anche con riferimento a un altro passaggio delle osservazioni dell'Ing. Chillura con riferimento a un parere dell'ANAS quando afferma: "l'ANAS accogliendo la richiesta ha evidenziato che l'allargamento del ponticello non avrebbe risolto il problema delle esondazioni a valle del canale se non vi fossero realizzati altri interventi".

Il Presidente del Consiglio comunale spiega che l'intervento di sistemazione idraulica inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche è unico. Evidenzia che nella progettazione delle sistemazioni idrauliche si parte dalla sezione di valle, quindi, nel caso concreto dalla via Goethe a salire fino alla sezione

più a monte. Nel nulla osta idraulico unico che è stato rilasciato dall'Autorità di bacino sull'allargamento di quel ponte è prevista una larghezza di 4 metri, perché la portata di massima piena calcolata con il giusto tempo di ritorno di 300 anni, in coerenza con il PAI, è di circa 40 metri cubi al secondo a fronte di una di 20 metri cubi al secondo prevista nel progetto in argomento, calcolata per un tempo di ritorno di 50 anni. In effetti l'Autorità di bacino nel rilasciare il nulla osta idraulico per l'allargamento del ponte ha prescritto per l'Amministrazione comunale l'obbligo di programmare l'intervento di valle per adeguare le dimensioni del canale a detta portata – intervento che l'Amministrazione ha già programmato. Il Presidente del Consiglio evidenzia che già in sede di programma triennale delle opere pubbliche approvato nel 2016 si sono contemplati interventi per la sistemazione complessiva di tutta la zona, rispettando pienamente le prescrizioni dell'Autorità di bacino: gli interventi programmati partono dalla sezione idraulica in corrispondenza della via Goethe e regimentano tutte le acque intercettate dal bacino che comprende il vallone Mannerazza e il bacino a monte del Centro abitato adiacente a quello che insiste sul vallone di Santa Maria della Valle.

In conclusione si sofferma a evidenziare che è stato fatto un lavoro di razionalizzazione e approfitta della trattazione per esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall'Ufficio, dall'Arch. Angelo Lupo e dall'Ass. Ignazio Schillaci, con la speranza che il programma delle opere pubbliche si possa ulteriormente arricchire in linea con il programma elettorale presentato agli elettori.

Chiede e ottiene di parlare il **Consigliere Presti** il quale, dopo avere dichiarato di essere a conoscenza di buona parte dei passaggi illustrati nell'odierno dibattito, si sofferma a dichiarare il proprio apprezzamento per i chiarimenti oggi forniti con i vari interventi dell'Ass. Schillaci, dell'Arch. Lupo e del Presidente del Consiglio comunale, specialmente in considerazione del fatto che, come giustamente richiesto dal Consigliere Pizzo, ci si trovava di fronte alle osservazioni dell'Ing. Chillura articolate in un corposo documento a fronte del quale era stato prodotto un cenno di trattazione a cura dell'Ufficio tecnico comunale di poche parole. Invita per il futuro, al verificarsi di analoga situazione, in presenza di osservazioni da parte di Cittadini, di volere fornire le eventuali controdeduzioni a beneficio dei Consiglieri già prima, al momento del deposito degli atti in occasione della convocazione del Consiglio comunale, e non solo come fatto ampiamente nel corso dell'odierna seduta. Definisce esaustivo l'intervento dell'Ass. Schillaci, peraltro integrato dal Presidente del Consiglio comunale che è un ingegnere.

Preso atto che nessuno chiede d'intervenire, il Presidente sottopone a votazione la proposta avente ad oggetto "Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale dei lavori anno 2020".

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata

con n. 11 voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Favata, Reina, Pizzo e Presti),

n. 0 astenuti,

n. 0 contrari,

n. 1 assente (Ferlita).



Comune di Santo Stefano Quisquina

Provincia regionale di Agrigento

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020/2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI ANNO 2020

Premesso:

Che con deliberazione della Giunta Comunale n°23 del 20/02/2020 è stato adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 – 2022 e l'elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 2020;

Che il comma 1 dell'art.21 del D.Lgs.n°50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatici e in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria dell'ente;

Che il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €.100.000 e indicano i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a €.1.000.000, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Che nell'ambito del programma triennale le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato;

Che le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione;

Che nell'elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione;

Che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°14 del 16/01/2018, è stato approvato il Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici e servizi e dei relativi elenchi annuali;

Che l'art.3 del suddetto decreto dispone il livello di progettazione minimo, l'ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, dei relativi elenchi annuali. In particolare, le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti e fatte salve le competenze legislative e regolamentari delle regioni in materia, adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al suddetto decreto, nel rispetto di quanto previsto dall'art.21, comma 1, secondo periodo, del codice, e in coerenza con i documenti pluriennali di pianificazione o di programmazione di cui al D.Lgs. 29/12/2011, n°228 e al D.Lgs. 23/06/2011, n°118;

Il Sindaco
Francesco
112

Che gli schemi-tipo per la programmazione triennale dei lavori pubblici, approvati con il suddetto decreto, sono costituiti dalle seguenti schede:

A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;

B: elenco delle opere pubbliche incompiute;

C: elenco degli immobili disponibili di cui agli artt.21, comma 5 e 191 del codice;

D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

E: lavori che compongono l'elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione;

F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento ovvero per i quali si è rinunciato all'attuazione;

Che ogni lavoro o lotto funzionale riportato nel programma triennale è individuato univocamente dal CUI. Per ogni lavoro o lotto funzionale è altresì indicato il CUP, tranne i casi di manutenzione ordinaria. Entrambi i codici sono mantenuti nei programmi triennali nei quali il lavoro o lotto funzionale è riproposto, salvo modifiche sostanziali del progetto che ne alterino la possibilità di precisa individuazione;

Che per ciascun lavoro inserito nel programma triennale è riportato l'importo complessivo stimato necessario per la realizzazione di detto lavoro;

Che i lavori, anche consistenti in lotti funzionali, da avviare nella prima annualità del programma, costituiscono l'elenco annuale dei lavori pubblici. Sono inclusi in tale elenco i lavori, compresi quelli di cui all'art.4, comma 4 di cui sopra, che soddisfano le seguenti condizioni:

a) previsione in bilancio della copertura finanziaria;

b) previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità del programma;

c) rispetto dei livelli di progettazione minimi di cui all'art.21, comma 3, secondo periodo, del codice;

d) conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Che il programma triennale dei lavori pubblici riporta la priorità dei lavori valutata su tre livelli. Nell'ambito della definizione degli ordini di priorità le amministrazioni individuano come prioritari i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, di completamento delle opere incompiute, di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, i progetti definitivi o esecutivi già approvati, i lavori cofinanziati con fondi europei, nonché i lavori per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario;

Che ai fini della realizzazione dei lavori previsti nell'elenco annuale dei lavori, le amministrazioni tengono conto delle priorità ivi indicate. Sono fatti salvi i lavori imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

Che i programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell'anno, previa apposita approvazione dell'organo competente e nel rispetto di quanto previsto dall'art.21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:

a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell'elenco annuale;

b) l'aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;

c) l'aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all'interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d'asta o di economie;

d) l'anticipazione della realizzazione, nell'ambito dell'elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;

e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell'elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Francesco Piro)
11/13

Che un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere altresì realizzato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione;

Che si ritiene che l'art.6 della L.R. n°12 del 12/07/2011 e il relativo D.A. n°14/OSS dell'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità del 10/08/2012, possano essere assorbiti, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.24 della L.R. n°8/2016, dall'art.21 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. e dal relativo regolamento approvato con il D.M. n°14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità;

Che nella predisposizione del programma triennale delle opere pubbliche del Comune, adottando le nuove schede previste dal D.M. n°14/2018, è stato necessario procedere ad una completa revisione della passata programmazione, proprio per le stringenti prescrizioni dettate dalla nuova normativa ai fini dell'inserimento di un'opera nel piano;

Che l'esclusione di progetti dalla programmazione per motivi tecnici, non significa rinuncia alla realizzazione di un'opera come scelta politica, in quanto la stessa potrà essere inserita, adeguando il progetto in qualsiasi momento in occasione di un possibile finanziamento o secondo quanto altro previsto dall'art.7 del decreto del MIT n°14/2018;

Tutto ciò premesso

Richiamati gli atti fondamentali di programmazione di questa Amministrazione, ed in particolare:

- Il programma triennale dei lavori pubblici 2019/2021;
- Il programma biennale di forniture di beni e di servizi 2019/2020;
- Il bilancio di previsione e la relazione programmatica 2019/2021;
- La relazione revisionale e programmatica approntata per il triennio 2020/2022;

Dato atto che sono stati posti in essere tutti gli atti preliminari propedeutici alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici:

- L'identificazione e la quantificazione dei fabbisogni e delle relative esigenze, procedendo ad individuare gli interventi occorrenti al loro soddisfacimento;
- La definizione delle disponibilità finanziarie, accertando sia l'assenza che la presenza di apporti di capitale privato e di proventi derivanti dall'alienazione di beni immobili del patrimonio disponibile dell'amministrazione;
- Il quadro delle disponibilità finanziarie destinate all'attuazione del programma;

Dato atto altresì che:

L'attività di programmazione si è conclusa con la redazione degli schemi del programma triennale e dell'elenco annuale, sintetizzati nelle schede approvate dal D.M. n°14/2018, allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Rilevato:

Che l'arch. Angelo Lupo, nella qualità di Responsabile del Settore Tecnico è altresì responsabile per la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale;

Che il comma 8 dell'art.6 della L.R. n°12/2011 e l'art.8 del D.P. 31/01/2012 n°13, prevede che lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei comuni e all'albo pretorio telematico per almeno 30 giorni consecutivi, in tale periodo possono essere presentate osservazioni da parte di tutti i soggetti privati e pubblici che ne abbiano interesse. Dopo tale periodo il programma e l'elenco annuale è approvato dal Consiglio comunale che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni;

Che in data 26/03/2020 con prot.n°2556 è pervenuta una osservazione al programma triennale pubblicato, da parte dell'Ing. Giuseppe Chillura che segnala il mancato inserimento del progetto per la sistemazione e regimazione delle acque del vallone Fontana Secca e del vallone Mannirazza a difesa del centro abitato;

Che la precedente programmazione era costituita da n°72 interventi contro i n°19 della presente programmazione. Il progetto segnalato dall'Ing. Chillura non è stato inserito, come moltissimi altri

14

interventi perché, contrariamente a quanto sostiene l'interessato, non ha i requisiti tecnici ed amministrativi previsti dalla normativa alla data odierna vigente;

Visto l'art.24 della L.R. n°8 del 17/05/2016;

Vista la Legge Regionale n°12 del 12/07/2011 per le parti ancora vigenti a seguito del recepimento del D.Lgs.n°50/2016;

Visto il D.P. regione siciliana 31/01/2012 n°13 per le parti ancora vigenti a seguito del recepimento del D.Lgs.n°50/2016;

Visto il Decreto Legislativo n°50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti a seguito del recepimento del D.Lgs.n°50/2016;

Visto il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n°14 del 16/01/2018;

Viste Le norme vigenti in materia di lavori pubblici e di ordinamento EE.LL.,

SI PROPONE

- **Di prendere atto** delle premesse e della conclusione della fase di predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e dell'elenco annuale 2020;
- **Di approvare** il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l'elenco annuale 2020, ai sensi delle norme richiamate in premessa, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione generale;
 - Schede A, B, C, D, E ed F;
- **Di dare mandato** al responsabile a cui è stata affidata la predisposizione del programma, di procedere ai successivi adempimenti relativi al presente atto.

Il Responsabile per la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale
(arch. Angelo Lupo)

(arch. Angelo Lupo)



L'Assessore ai LL.PP. e Urbanistica
(Arch. Ignazio Schillaci)

(Arch. Ignazio Schillaci)

[Handwritten signature]

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica

Santo Stefano Quisquina, 11.5.2020

Il Responsabile del Settore
arch. Angelo Lupo



In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Santo Stefano Quisquina, 11.5.2020

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Vincenza Mortellaro



SEGRETERIO COMUNALE
(Francesco...)

COMUNE DI S. STEFANO QUISQUINA

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL
CONSIGLIO COMUNALE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI
2020-2022 ED ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI ANNO 2020**

Il sottoscritto dott. Silvano Bonafede Revisore dei Conti del Comune di S. Stefano Quisquina

- viste il Decreto del 9 giugno 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che approva gli schemi per la programmazione dei lavori pubblici;
- visto il D.lgs del 18 agosto 2000, n.267, Parte II, Titoli IV
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio;
- Verificato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 20/02/2020 è stato adottato lo schema del programma triennale Dei lavori pubblici per gli anni 2020-2022 e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2020
- Verificato che il programma è stato reso pubblico il 25/02/2020, prima dell'approvazione del C.C.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'approvazione della proposta di deliberazione per del programma triennale delle opere pubbliche 2020-2022, e dell'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2020.

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Silvano Bonafede



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco Piro)



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Ins. Teresa Antonella Giambartino

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Piro

Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) nelle seguenti sezioni:

per estratto nella sezione "Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008", entro n° 3 giorni lavorativi dall'emanazione;

integralmente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "_____".

Il Responsabile della pubblicazione _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati opposizioni o reclami. Santo Stefano Quisquina, li _____

Il messo comunale (Giuseppe Ficarella)		Il segretario comunale (Francesco Piro)
---	--	--

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono _____, PEC: _____, e-mail: _____).

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);

decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).

Santo Stefano Quisquina, li _____

		Il segretario comunale (Francesco Piro)
--	--	--

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li 11/06/2020

